



STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.01 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seg. Codice Civile, una Associazione denominata "AURORA - the 1st Italian Shipper's Association", in breve "AURORA" (di seguito "Associazione" o "AURORA").

2. GLOSSARIO

Operatore Logistico	Fornitore di Servizi Logistici, quali trasporti, magazzinaggio, operazioni doganali ecc.; può essere di varie tipologie; nel caso dei trasporti marittimi si distingue tra Compagnia di Navigazione (Shipping Company) o Spedizioniere (Freight Forwarder)
Compagnia di Navigazione o Shipping Company:	Operatore Logistico in grado di eseguire direttamente il trasporto marittimo, è il possessore o gestore della nave.
Spedizioniere o Freight Forwarder:	Operatore Logistico in grado di fornire trasporti marittimi, ma non di eseguirli direttamente, ovvero appoggiandosi a una Compagnia di Navigazione; svolge tuttavia in maniera diretta altre attività quali la preparazione delle documentazioni, le operazioni doganali ecc.
Caricatore o Shipper	L'Azienda facente parte della Associazione (quindi anche "Socio") che acquista il servizio logistico di trasporto marittimo e partecipa alle attività dell'Associazione
Convenzione	Accordo stipulato tra l'Associazione e le Compagnie di Navigazione, in base al quale vengono definite le condizioni commerciali riservate ai Soci
Socio	Persona fisica o Azienda (Caricatore) che aderisce alla Associazione
Regolamento	Documento condiviso tra i Soci che regola il funzionamento della Associazione

3. OGGETTO SOCIALE ED AMBITI DI ATTIVITA'

3.01 L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione e l'attività di studio, analisi, conoscenza, applicazione ed approfondimento continuo della cultura e delle attività di Procurement nel campo della logistica dei trasporti, con particolare riferimento ai trasporti marittimi.

3.02 I Soci Caricatori condividono la volontà di migliorare la propria efficienza ed economicità nella gestione delle attività di acquisto dei servizi di Trasporto delle proprie merci, e di ottenere dal mercato prezzi e condizioni stabili nel tempo che consentano una corretta pianificazione del costo integrale dei prodotti acquistati o venduti, attraverso la aggregazione dei propri volumi di acquisto dei servizi di Trasporto stessi, promuovendo, tramite l'Associazione, l'organizzazione delle contrattazioni con l'ausilio di strumenti innovativi.

3.03 L'Associazione si prefigge lo scopo iniziale di focalizzarsi su una precisa categoria di Trasporto, quella dei Trasporti marittimi a contenitore completo; tuttavia le attività dell'Associazione potranno successivamente estendersi anche ad altre categorie di Trasporto merci (per esempio i Trasporti tramite Corriere Espresso)

3.04 I Soci Caricatori hanno quindi la facoltà di collaborare per aggregare una parte o la totalità dei propri flussi di Trasporto, e di implementare, attraverso le attività dell'Associazione, un sistema integrato di gestione delle contrattazioni con i Fornitori del settore dei Trasporti.

3.05 L'azione sui temi sopra indicati viene svolta attraverso le seguenti modalità operative:

- a) Promozione di scambi di esperienze e rapporti di collaborazione fra i Soci, le Compagnie di Navigazione ed altri Operatori Logistici al fine di costituirne e migliorarne i rapporti, basati su reciproca stima e fiducia
 - b) Innovazione delle metodologie di acquisto dei noli marittimi e dei costi di trasporto, basati su rapporti di lungo respiro
 - c) Promozione, nelle Aziende e negli Enti Pubblici, di sistemi di negoziazione ed analisi avanzati
 - d) Conduzione di Tender internazionali strutturati, al fine di reperire le migliori e più stabili condizioni di trasporto che il mercato è in grado di offrire, a beneficio dei Soci stessi e delle relazioni con i Vettori
 - e) Redazione di accordi di lungo periodo (convenzioni) con i Vettori, al fine di regolamentare i rapporti relativi al trasporto delle merci dei soci, utilizzando i prezzi e le condizioni reperite dall'Associazione per mezzo dei tender da questa gestiti
 - f) Istituzione e mantenimento di collegamenti e rapporti di collaborazione con organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgono attività connesse con quelle sociali
 - g) Organizzazione di riunioni, convegni, congressi, visite ad aziende, attività formative nonché cura di pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni attinenti alle attività di Procurement nell'ambito della logistica dei Trasporti
 - h) Promozione ed organizzazione di tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, audiovisivi, cortometraggi, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai propri temi istituzionali
- 3.06 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà:
- a) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
 - b) Prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;
 - c) Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - d) Partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, italiane o estere, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;
 - e) Promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali;
 - f) Organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi che di volta in volta si renderanno meritevoli di specifica attenzione nell'ambito delle finalità e dell'attività sociale, anche utilizzando mezzi di comunicazione di massa;
 - g) Promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, purché tale attività sia coerente con le finalità ed i principi della Associazione;
 - h) Provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa e attività che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità statutarie.

4. SEDI TERRITORIALI

- 4.01 L'Associazione ha sede nel Comune di Gallarate (Va). Le successive variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Gallarate non costituiranno una modifica sociale e potranno essere adottate con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
- 4.02 Ai soli fini della registrazione del presente atto l'indirizzo della sede è posto in Piazza Europa, 2 Gallarate (VA)
- 4.03 Il Consiglio Direttivo ha facoltà altresì di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

5. DURATA

- 5.01 La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

6. SOCI

- 6.01 Sono Soci AURORA le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
- 6.02 I Fondatori dell'Associazione sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

6.03 Altre tipologie di socio potranno esser definite tramite il Regolamento

7. DIRITTI DEI SOCI

- 7.01 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritti di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.
- 7.02 Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 7.03 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 7.04 I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa.
- 7.05 Lo status di socio può venire meno a seguito di delibera del Consiglio Direttivo a causa di eventuali azioni disonorevoli commesse entro e fuori dall'Associazione.
- 7.06 In assemblea a ciascun socio corrisponde un voto (teste), a condizione che lo stesso sia in regola col pagamento della quota associativa

8. OBBLIGHI DEI SOCI

- 8.01 L'ammissione dei Soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con i fini e le iniziative dell'Associazione.
- 8.02 I Soci s'impegnano a collaborare allo sviluppo e alle attività dell'Associazione, a sostenerne e valorizzarne l'immagine.
- 8.03 I Soci, solo nel caso in cui intendano partecipare ai tender gestiti dall'Associazione, e di conseguenza utilizzare le Convenzioni stipulate con le Compagnie di Navigazione, si impegnano a rispettare il principio della 'Trasparenza', intesa come aperta condivisione dei dati operativi ed economici descrittivi dei volumi di traffico merci (descrizione direttrici, prezzi, fornitori). In caso di esplicita volontà da parte del singolo Socio, di mantenere riservate le informazioni riguardanti i propri prezzi prima di entrare nell'Associazione, tali informazioni saranno mantenute riservate dal Consiglio Direttivo, evitandone la diffusione verso gli altri Soci. Per quanto riguarda invece i dati operativi riguardanti la descrizione dei flussi, questi dovranno necessariamente essere resi trasparenti verso tutti i Soci.
- 8.04 I Soci si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni in loro possesso, relativamente all'Associazione, ai suoi Soci ed ai dati a questi relativi, per un periodo di almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto con l'Associazione stessa.
- 8.05 In caso di utilizzo delle Convenzioni I soci accettano di mantenere rapporti economici diretti con i Fornitori; l'Associazione non effettua pagamenti ai Fornitori per conto dei Caricatori, né potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia problema di natura economica, operativa o legale che dovesse tra questi insorgere. In ogni caso l'Associazione si pone quale facilitatore nei rapporti tra le parti.
- 8.06 I Soci sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 8.07 La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è in alcun modo rivalutabile.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 9.01 La qualifica di Socio si perde per:
- a) morte, addivenendosi la non trasmissibilità della quota agli eredi; ovvero, nel caso di enti e/o soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, per estinzione;
 - b) per decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di:
 - i. fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;

- ii. condanna ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - iii. dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
 - iv. mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dagli organi sociali competenti.
- c) per espulsione. Il Socio può essere espulso per:
- i. constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- ii. mancato pagamento della quota sociale;
- iii. aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;
 - iv. essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

9.02 La perdita della qualifica di Socio per le cause di cui all'articolo 9.01, lettera c) è accertata dal Consiglio Direttivo, mentre quella per le cause di cui alla lettera d) viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

10. CONTRIBUTI SOCIALI

10.01 La contribuzione dei Soci al funzionamento dell'Associazione viene definita nel Regolamento

11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.01 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale
- f) il Revisore dei Conti.

11.02 Tutti gli organi sopra indicati durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Gli stessi resteranno in carica anche qualora, alla prima scadenza naturale del mandato, non intervenga nuova nomina, rinnovandosi tacitamente l'incarico per un ulteriore esercizio, salvo dimissioni volontarie.

12. ASSEMBLEA DEI SOCI

12.01 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

12.02 Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i Soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

12.03 Ciascun socio ha diritto ad un solo voto ai sensi articolo 7.01 del presente atto.

12.04 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro Socio ovvero da persona terza anche non socio. Ciascun Socio non potrà, comunque, rappresentare più di un socio.

12.05 I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto designato da quest'ultimo.

12.06 E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero tramite qualsiasi altro canale telematico che renda possibile la verifica e l'identificazione del soggetto da parte del Presidente dell'Assemblea, disciplinato in conformità alle modalità indicate nel successivo articolo 13.03.

13. RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

13.01 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

13.02 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato ai Soci con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o l'e-mail almeno quindici giorni prima del

giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione deve indicare se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere ai sensi del successivo articolo 13.03. L'assemblea potrà anche effettuarsi in videoconferenza come meglio specificato al successivo punto 13.05

- 13.03 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.
- 13.04 Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale all'uopo nominato dall'Assemblea.
- 13.05 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:
- a) Sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario Generale.

14. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

14.01 All'Assemblea compete:

- a) Approvare il bilancio annuale consuntivo;
- b) Nominare i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero;
- c) Nominare il Revisore dei Conti effettivo e quello supplente, qualora necessari;
- d) Approvare le modifiche di Statuto;
- e) Approvare le modifiche di Regolamento;
- f) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
- g) Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

15. QUORUM ASSEMBLEARI E MODALITÀ DI VOTO

- 15.01 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
- 15.02 Le delibere di modifica statutaria sono assunte con il voto favorevole di tre quarti dei Soci. Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio della stessa di cui all'articolo 12, lettera e) sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

16. CONSIGLIO DIRETTIVO

- 16.01 Il Consiglio Direttivo ha facoltà e compito di negoziare, direttamente o tramite un consulente tecnico esterno incaricato, le Convenzioni con i Fornitori del settore dei Trasporti a beneficio dei soci.
- 16.02 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito da un numero variabile di componenti compreso tra due e cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci. Oltre a questi, partecipano di diritto al Consiglio Direttivo tutti coloro che hanno rivestito la carica di Presidente e/o Vice presidente dell'Associazione.

- 16.03 Nel proprio ambito nomina un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario Generale con funzioni di Tesoriere. In ragione degli incarichi al Presidente ed al Vicepresidente potrà esser erogato un compenso ovvero il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- 16.04 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- 16.05 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.06 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario Generale. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- 16.07 In caso di dimissioni o di decesso di qualche membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopta i nuovi membri in sostituzione, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea. I consiglieri che verranno nominati dall'Assemblea termineranno il loro mandato unitamente alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica.

17. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 17.01 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, salvi i poteri spettanti agli altri organi dell'Associazione. Nello specifico spettano al Presidente e/o al Vice Presidente i poteri di gestione dei rapporti con gli istituti bancari e relativi poteri di firma disgiunta.
- 17.02 Ad esso spetta pertanto, oltre a quanto altrove espressamente stabilito nel presente statuto, in via esemplificativa e non tassativa, deliberare:
- a) La determinazione delle linee guida dell'attività sociale;
 - b) La predisposizione del bilancio consuntivo;
 - c) L'istituzione e/o la soppressione di sedi periferiche, rappresentanze, uffici;
 - d) La formulazione di proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) L'ammissione e la decadenza dei Soci nonché la proposta di espulsione dei Soci all'Assemblea;
 - f) La nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
 - g) L'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato all'Assemblea o ad altri organi sociali.
 - h) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - i) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- 17.03 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri di gestione ordinaria ad uno o più dei suoi membri. E' in facoltà altresì del Consiglio Direttivo nominare un Segretario Generale ed ogni altro organismo che ritenga opportuno, determinandone le mansioni.
- 17.04 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

18. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 18.01 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno due membri, mediante avviso da inviare a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresi raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza è consentita la convocazione mediante avviso inviato con le medesime formalità almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione di prima e seconda convocazione.
- 18.02 Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

- 18.03 Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità si considera assunta la determinazione che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente o del Vice Presidente che presiede l'adunanza in sua assenza o impedimento.
- 18.04 Delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale all'uopo nominato dal Consiglio stesso.
- 18.05 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:
- a) Sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario Generale.

19. SEGRETARIO GENERALE

- 19.01 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare il Segretario Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su proposta del Presidente.
- 19.02 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato e revocato con la medesima maggioranza.
- 19.03 Il Segretario Generale dirige e coordina, nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo e nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo e con il vincolo di bilancio, l'attività della Associazione e le attività ad essa strumentali.

20. PRESIDENTE

- 20.01 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi componenti.
- 20.02 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta altresì:
- a) Curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione;
 - b) Assumere, licenziare e promuovere il personale dipendente dell'Associazione fissandone la relativa retribuzione;
 - c) Nei casi di urgenza, compiere atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificarne l'operato nella prima riunione successiva.
- 20.03 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può conferire ad altri membri del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale, ove nominato, procure per il compimento delle attività dell'Associazione.

21. VICE PRESIDENTE

- 21.01 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.
- 21.02 In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente.

- 21.03 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

22. REVISORE DEI CONTI

- 22.01 L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti effettivo ed un Revisore dei Conti supplente scegliendoli tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 22.02 Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione della Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali. Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

23. PATRIMONIO

- 23.01 Il patrimonio sociale è formato dalla dotazione patrimoniale risultante dal bilancio di esercizio chiuso annualmente. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Soci, da eredità legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
- 23.02 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 23.03 L'Associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei Soci eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

24. ESERCIZIO FINANZIARIO

- 24.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per il primo anno l'esercizio si intenderà con decorrenza dalla data di registrazione del presente atto e si chiuderà il 31 Dicembre 2014.
- 24.02 Entro il 30 Giugno di ogni anno l'Assemblea dei Soci deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
- 24.03 Entro il 31 Dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo è data facoltà di approvare un bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.
- 24.04 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio. Oltre allo stato patrimoniale ed al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste. Al bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione del Consiglio Direttivo. La nota integrativa deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, facendo precipuo riferimento agli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché alle prospettive di più immediata incombenza. Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati anche dalla relazione del Revisore dei Conti, qualora questi venga nominato. I documenti predetti, insieme alla relazione del Revisore, devono essere resi disponibili ai Soci almeno due giorni prima dell'adunanza assembleare.

25. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 25.01 Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dall'articolo 27 del codice civile.
- 25.02 L'Assemblea, con il quorum previsto dall'articolo 13, delibera lo scioglimento e nomina i liquidatori, determinandone i poteri. Il residuo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea a norma dell'art. 148, ottavo comma, lettera b) del T.U.I.R. 16 dicembre 1986 n. 917 ad altra associazione con finalità analoghe sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

26. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 26.01 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Varese.
- 26.02 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

26.03 L'arbitrato avrà sede in Varese ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

27. RINVIO

27.01 Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alla normativa vigente in materia di associazioni riconosciute.

Si dà atto che le cariche sociali sono:

- Presidente: Sig. Marco Alberto Sibilìa
- Vicepresidente: Sig. Andrea Vido De Zaccaria
- Segretario Generale: Sig. Andrea Vido De Zaccaria
- Consiglieri: Sig.ri Marco Alberto Sibilìa e Andrea Vido De Zaccaria